



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Giurisprudenza

Benefit, perché no? Benefit, perché no!

Profili di criticità e proposte di revisione della disciplina

Alessio Bartolacelli

Professore associato di diritto commerciale

Un problema di interessi (in conflitto?)

Ma serviva veramente un modello societario dedicato?

Da dove esce questo modello?

B-Lab, gli interventi normativi negli USA, la lobby in Europa

Dove c'è un contesto normativo abbastanza differente

La benefit italiana e la société à mission francese

Da dove viene la legge italiana? Opzione rigorosamente a costo zero... inizialmente. Ma poi chi paga?

La metafora del depuratore d'acqua: la manutenzione è l'utilizzo dello standard B-Lab

Un problema concettuale

Che cosa significa in termini di opzioni normative?

- Soprattutto considerando il significato della previsione di cui al comma 379

«Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società»

- Sì, ma allora cosa significa essere una società benefit?
 - Per capire quali sono le società «diverse dalle società benefit»

Un problema di fattispecie

Lo dice il comma 376?

«società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»

Ma si tratta di fattispecie?

No: è tutto in punto di disciplina, e peraltro discutibile

- nell'esercizio dell'attività economica
- oltre allo scopo lucrativo
- perseguono finalità di beneficio comune
 - Peraltro senza definirne il quantum (v. infra)
- operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente...
 - Ma... solo le benefit???
- ...nei confronti dell'universo mondo

E allora... dov'è la fattispecie?

La fattispecie è al comma 377:

«Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit...»

(a tacere del fatto che «specificatamente» non è italiano), peraltro si mischia anche qui fattispecie e disciplina, perché la norma continua

«...e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto»

Perché è importante discernere fattispecie e disciplina?

Perché solo avendo capito quale è la fattispecie (cosa è una società benefit), le si rende applicabile la disciplina (cosa può/deve fare la società benefit, nonché le sanzioni in caso di inadempimento)...

...e la disciplina non può essere elemento caratterizzante per la fattispecie, a pena di un corto circuito in cui non si intende più chi fa che cosa

E allora, questa fattispecie?

La fattispecie benefit

Le società che includano il perseguimento di una specifica finalità di beneficio comune nell'atto costitutivo, e segnatamente (direi, preferibilmente) nella clausola dell'oggetto sociale

Ok, ma le società di persone? E le irregolari?

Questa è condizione (formale, ma non solo) necessaria e sufficiente per integrare lo status di benefit

Da ciò deriva, quindi la necessità di applicazione della disciplina in capo a quelle (e solo quelle) società:

- Bilanciamento gli interessi nel perseguimento delle finalità (c. 376, 377 e 380)
- Gestione responsabile, sostenibile e trasparente (mah) (c. 376)
- Nomina del responsabile del beneficio comune (c. 380)
- Redazione della relazione concernente il perseguimento del beneficio comune (c. 382)
- ...e direi pure possibilità di utilizzo della denominazione specifica (c. 379)
 - Ma questo è discutibile se non sia piuttosto elemento accidentale della fattispecie

Ma se per essere benefit basta includere la finalità in statuto...

... allora qualunque società che integri tale requisito è una benefit!

Corollari:

- Solo l'indicazione specifica della finalità di beneficio comune integrerebbe la fattispecie
 - Ma c'è un problema: chi è deputato a definire se la finalità è abbastanza specifica?
 - Il Registro? Non pare una questione meramente formale
 - Il notaio? Ragionevolmente, ma c'è un problema quantomeno di società di persone...
 - E in ogni caso, il rischio è di attitudini variegate...
 - Possibilità di armonizzazione ex post tramite AGCM e reti europee

Ma se per essere benefit basta includere la finalità in statuto...

- Le società diverse dalle benefit di cui al c. 379 non sono un tertium genus: sono società non benefit che, nel momento in cui vogliono perseguire (anche) finalità di beneficio comune, devono segnalarlo in statuto...
- ...ma facendolo, diventano benefit! Per cui, non c'è la possibilità di avere un modello intermedio
 - Che, quand'anche vi fosse, non si saprebbe come regolamentare! In questo caso manca la disciplina!
 - E peraltro manca anche la sanzione per le società che perseguano la finalità, senza adeguare lo statuto. Ops.
- Le società che, già prima della introduzione della società benefit nell'ordinamento, presentavano una simile clausola nello statuto, sono divenute benefit ex officio, per lex superveniens
 - Quindi, se non rispettano la disciplina, sono perseguibili!
 - E a nulla vale la mancanza della denominazione specifica, in quanto è del tutto opzionale!
- Ci si può domandare se altre figure dell'ordinamento che abbiano una finalità di interesse generale accompagnate da scopo lucrativo siano benefit ex officio
 - Ad esempio le imprese sociali in forma societaria post d.lgs. 112/2017

E allora, la disciplina?

Le questioni aperte sono molteplici, ma si pongono in termini di *dovere*

- Il bilanciamento: eguale o diseguale?
 - Nella maggioranza dei casi è impossibile da quantificare
- La finalità di beneficio comune da realizzarsi attraverso attività, propriamente intese, o anche attraverso devoluzione degli utili di esercizio?
 - Il tenore letterale farebbe propendere per la prima soluzione, ma...
 - E se si aderisce alla seconda prospettiva, ci deve essere una relazione di strumentalità tra oggetto sociale lucrativo e finalità di beneficio comune?
 - Non direttamente desumibile dal dettato normativo
 - E soprattutto: quanta attività? Il problema del minimo.

E allora, la disciplina?

- Il criterio dell'operare in «modo sostenibile, responsabile e trasparente»
 - Ma cosa significa ciascun aggettivo?
 - E soprattutto: non dovrebbe essere un canone proprio di qualunque società, come esplicitazione del principio della buona fede nell'esecuzione della prestazione?
 - O non si può pensare che quindi le società non benefit possano essere al contrario insostenibili, irresponsabili ed opache?
- La nomina del responsabile del beneficio comune
 - Ma quale è il suo rapporto con gli amministratori?
 - E ha poteri concreti, se non è amministratore?
- Il report da redigersi secondo standard internazionalmente riconosciuti
 - ...e cioè quelli elaborati da B-Lab, che si fa pagare per certificare
 - Ma senza una soglia di riferimento!
 - Mentre per essere B-Corp, stessi standard, ma 80/200 (intendiamoci: è 4/10 o 12/30, per un universitario... highly demanding standard)
- La denominazione, opzionale...
 - ...ma funzionale allo scopo principale della introduzione delle benefit: la reputazione

E le non benefit, cosa possono fare?

Attività, non finalità, di beneficio comune...

...o forse anche finalità: manca la sanzione alla previsione del comma 379!

Senza un obbligo degli amministratori, ragionevolmente; ma anche senza gli adempimenti formali richiesti dalla disciplina, e senza potersi valere della denominazione dedicata

Quali le criticità maggiori?

Un modello affidabile?

Troppo facile liberarsi dell'obbligo di perseguire un concreto beneficio comune?

Delle sanzioni spuntate?

Ma soprattutto: serve effettivamente per aumentare un tasso di sostenibilità nell'economia?

Un paio di proposte de iure condendo

- Via il modello, e dare una semplice certificazione
 - Ma questo non appare politicamente giustificabile
- Denominazione obbligatoria
- Entrata nel modello soggetta a verifica di meritevolezza
 - Così come la verifica della specificità della finalità
- Controllo pubblico su effettività di perseguimento di finalità di beneficio comune
- Investimento pubblico per la predisposizione di enti appositi
- Ruolo gestorio effettivo del responsabile di beneficio comune
- Soglie di serietà nella rendicontazione
 - Da legare a CSRD
- Ma, più in generale, saranno le benefit a portare una maggiore etica nell'economia?
O saranno ancora delle eccezioni ad una regola?

Molte grazie per l'attenzione!
Domande?

alessio.bartolacelli@unimore.it